



Città di Canosa di Puglia

Provincia BAT

verbale di

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

n.67

del 07/11/2024

oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2025.**

L'anno duemilaventiquattro, nel mese di Novembre, il giorno sette - giovedì, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi scritti, consegnati al domicilio dei Signori Consiglieri ai sensi dell'art.6 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, per le ore 19:00, si è riunito il Consiglio comunale dalle ore 19:34 in grado di prima, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica. Al momento della votazione del punto all'ordine del giorno concernente l'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti consiglieri:

<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>	<i>N</i>	<i>Componente</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	MALCANGIO VITO	P		14	SURIANO GIOVANNI MARIA	P	
2	DE MURO FIOCCO SABINO ANGELO	P		15	VENTOLA FRANCESCO	P	
3	DI DONATO ANGELA MARIA	P		16	VITRANI MICHELE	P	
4	FARFALLA DOMENICO FABIO	P		17	BUCCI LUCIA MARZIA	P	
5	GAETA VITO	P		18	CAPORALE LUCA		A
6	GALLO VINCENZO	P		19	LANDOLFI NADIA GIOVANNA ORIETTA	P	
7	IACOBONE SABINO	P		20	LOMUSCIO NICOLETTA	P	
8	LACIDOGNA MARIANGELA	P		21	MATARRESE SAVINO	P	
9	MALCANGIO MARIANGELA	P		22	MORRA ANNAMARIA LETIZIA	P	
10	MASCIULLI LUCIA ROSARIA	P		23	SCHIRONE MICHELE	P	
11	PRUDENTE PASQUALE	P		24	SINIGAGLIA SIMONE	P	
12	SERLENGA DANIELE	P		25	TOMASELLI GIUSEPPE MARIO		A
13	SINESI ANTONIA	P					

PRESENTI n.23----

ASSENTI n.2.

nel corso della seduta si è avuta la presenza degli ASSESSORI: SACCINTO LUCIA MARIACRISTINA, DI NUNNO SAVERIO, SANTANGELO LUIGI, CRISTIANI ANTONIETTA, PETRONI MARIA ANGELA

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio: Dott. Michele Vitrani

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Giulio Rutigliano

In prosecuzione di seduta, il **Presidente del Consiglio Comunale** pone in discussione il punto 6 iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto «**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2025**».

Risultano presenti n.23 componenti il Consiglio comunale, di cui:

- **n.22 in aula consiliare, Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, LANDOLFI, MATARRESE Savino, LOMUSCIO, MORRA Annamaria Letizia, SINIGAGLIA, BUCCI, SCHIRONE;**
- **n.1 in videoconferenza sincrona IACOBONE;**

Assenti n.2: TOMASELLI, CAPOREALE.

In assenza di interventi, il Presidente del Consiglio Comunale pone in votazione la proposta in forma palese per appello nominale dei presenti.

Quindi con voti

favorevoli-----diciotto----Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, IACOBONE (in videoconferenza), LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE Savino, SCHIRONE;

contrari-----zero----

astenuti-----cinque---LANDOLFI, LOMUSCIO, MORRA Annamaria Letizia, SINIGAGLIA, BUCCI;

su

presenti-----ventitré

assenti-----due---TOMASELLI, CAPOREALE;

il Consiglio approva la seguente deliberazione.

Stante l'urgenza di provvedere in merito, per alzata di mano con 23 voti favorevoli su 23 presenti, assenti DUE (TOMASELLI, CAPOREALE) **la presente deliberazione, viene resa immediatamente eseguibile ex D. L.vo n.267/2000, art.134, comma 4.**

Il sindaco dott. Vito Malcangio, propone l'approvazione della seguente delibera relativa alla proposta di determinazione dell'aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2025 a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Maurizio Lacalamita che, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dichiarano che nei propri confronti non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990 e del Codice di comportamento dell'Ente e non ricorrono le cause di astensione previste dall'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto: il decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art.1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3);

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 29 marzo 1999 è stata istituita l'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 1999 nella misura dello 0,2 per cento;
- con deliberazione commissariale n. 109 del 20 marzo 2000, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata fissata nella misura di 0,4 punti percentuali l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF, con decorrenza 1° gennaio 2000;

Richiamate: le proprie precedenti deliberazioni con le quali si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 e 2011 nella misura di 0,4 punti percentuali e nell'anno 2012 - 2013 -2014 – 2015 - 2016 - 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 – 2022- 2023 - 2024 nella misura di 0,8 punti percentuali, rispettivamente con deliberazioni di CC. n. 24 del 23.10.2012, n. 87 del 28.11.2013, n. 54 del 06.10.2014, n. 19 del 30.07.2015, e n. 13 del 30.04.2016, n. 26 del 27.03.2017, n. 32 del 28/03/2018, n. 13 del 14/03/2019 n. 75 del 28/11/2019, n. 63 del 28/12/2020, n. 65 del 30/11/2021, n. 69 del 30/11/2022, n. 57 del 29/09/2023 esecutive ai sensi di legge;

Visto: l'art. 2 comma 1 a) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 marzo 2016, pubblicato in G.U. serie generale del 21 aprile 2016, che dispone che *“Gli enti locali possono accertare l'addizionale comunale Irpef per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedenza in*

c/competenza, riferiti all'anno di imposta (...). In caso di modifica delle aliquote, l'importo da accertare nell'esercizio di riferimento in cui sono state introdotte le variazioni delle aliquote e in quello successivo, è riproporzionato tenendo conto delle variazioni deliberate. (...omissis...). In ogni caso l'importo da accertare conseguente alle modifiche delle aliquote e della fascia di esenzione, o all'istituzione del tributo, non può essere superiore a quello risultante dall'utilizzo del simulatore fiscale disponibile sul portale del federalismo fiscale”

Richiamato: l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 - che testualmente recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto:

a) l'articolo 1, comma 174, del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, “*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi*”;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Appurato che, dopo un attento esame delle entrate e delle spese, è emersa la necessità di riconfermare per l'anno 2025 l'aliquota nella misura di 0,80 punti percentuali per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e consentire di deliberare l'obbligatorio pareggio del bilancio di previsione finanziaria 2025 – 2027;

Ritenuto, pertanto, necessario dover stabilire confermandola nella misura di 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali, l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del Comune di Canosa di Puglia per l'anno 2025;

Rilevato, sulla base dei redditi dichiarati nell'anno 2021 (ultimo dato disponibile), così come risultanti presso il Portale del Federalismo Fiscale, che il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui innanzi conduce alle seguenti previsioni da prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2025-2027:

- addizionale comunale dovuta € 1.666.802,00

Visti:

- il Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta dal Dirigente del II Settore, nell'ambito della propria competenza, ai sensi del D.Lgs n. 267/2000, art. 49, i pareri favorevoli come da allegati e che qui si intendono inseriti;

Acquisito altresì il parere dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; con voti

favorevoli-----diciotto----**Sindaco MALCANGIO Vito, DE MURO FIOCCO, DI DONATO, FARFALLA, GAETA, GALLO, IACOBONE** (in videoconferenza), **LACIDOGNA, MALCANGIO Mariangela, MASCIULLI, PRUDENTE, SERLENGA, SINESI, SURIANO, VENTOLA, VITRANI, MATARRESE Savino, SCHIRONE;**

contrari-----zero----

astenuti-----cinque----**LANDOLFI, LOMUSCIO, MORRA Annamaria Letizia, SINIGAGLIA, BUCCI;**

su

presenti-----ventitré

assenti-----due----**TOMASELLI, CAPORALE;**

DELIBERA

- 1 Confermare**, per l'anno 2025 la stessa misura percentuale stabilita per l'anno 2024 per l'aliquota unica “opzionale” dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), prevista dall'art. 1 comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 – nella misura di **0,80 (zero virgola ottanta)** punti percentuali, dando atto che tale intervento è finalizzato all'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente, al fine di poter realizzare i programmi previsti nel bilancio 2025-2027 e documenti allegati, oltre che per mantenere i livelli minimi dei servizi, in particolare, i servizi sociali alla cittadinanza;
- 2 Quantificare** presuntivamente in € 1.666,802,00 il gettito atteso con aliquota dello 0,80 (zero virgola ottanta) punti percentuali e soglia di esenzione pari ad € 7.500,00
- 3 Dare atto che** l'addizionale comunale IRPEF non si applica per i redditi inferiori alla soglia di esenzione, pari

ad € 7.500,00.;

- 4 Trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di Revisione economico – finanziaria, ai fini della resa del parere ex art. 239 del D.Lgs. 267/2000, nell'ambito dell'approvazione del Bilancio di Previsione finanziaria 2025 – 2027;
- 5 Inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva;
- 6 Pubblicare** la presente deliberazione sul sito Internet www.finanze.it, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998;

Indi, ravvisata l'urgenza a procedere in considerazione delle tempistiche stabilite dalla norma, per alzata di mano con 23 voti favorevoli su 23 presenti, assenti DUE (TOMASELLI, CAPORALE),

delibera

di dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, art.134, comma 4.

Letto, approvato e sottoscritto:

il Segretario Generale

Dott. Giulio Rutigliano

il Presidente del Consiglio

Dott. Michele Vitrani
